

COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.

DETERMINAZIONE

NUMERO 39 DEL 12-05-2015

Oggetto: Concessione pascoli demaniali. Allevatore Spitaleri Biagio

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.


Premesso che dal 30.04.2015 è stato pubblicato all'Albo dell'Ente avviso pubblico per la presentazione di domande, scadenti in data 15.05.2015, per l'ammissione al pascolo nei terreni, sui quali si esercitano usi civici, appartenenti alla categoria a), "terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente" ai sensi dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766, posti nelle sottoelencate contrade:

- a. Paparia, Piano dei Grilli e Piano Cisterna della superficie di Ha 379.58.51 riportati in catasto al foglio 136 particelle 6 e 10;
- b. Vallazzi-Cipollazzo della estensione di Ha 177.50.42 riportati in catasto al foglio 135 particelle 1 e 3;

Visto il provvedimento di autorizzazione n° 1173 datato 16.03.2015, assunto al protocollo dell'Ente in data 13.04.2015 prot. n° 7764, rilasciato dall'Ente Parco dell'Etna a mente della quale possono essere concessi a pascolo le aree, ricadenti in zona A e B del Parco, nelle superiori località Paparia, Piano dei Grilli, Piano Cisterna, Vallazzi e Cipollazzo ad altitudine superiore ai 1000 metri, subordinandoli all'osservanza delle vigenti norme in materia di pascolo nei boschi soggetti al regime vincolistico di cui all'art 1 del D.P.R. 30.12.23 n°3267 (vincolo per scopi Idrogeologici), e che, pertanto, dovranno ritenersi decadute là dove vi fossero utilizzazioni boschive, incendi o eccedenza di carico tale da causare danno al soprassuolo, con le seguenti modalità e prescrizioni:

1. Si escludono dal pascolo:
 - le aree ricadenti nel raggio di 200 mt dai rifugi forestali e da strutture turistiche quali " bar – ristoranti – alberghi e posti di cottura ";
 - le zone boscate distrutte o danneggiate da incendi, giusto art. 37 e s. m. e i. L.R. 16/1996, per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento;
2. il carico animale per ettaro non dovrà superare:
 - per le zone nude n. 6 capi ovini o 1 capo bovino
 - per le zone boscate n. 3 capi ovini o ½ capo bovino;
3. il pascolo resta vietato a qualsiasi specie animale diversa e nei terreni ad altitudine superiore ai 1000 metri può esercitarsi dal 1° di Aprile al 31 Dicembre;
4. durante le ore notturne è vietata la libera circolazione dei cani;
5. il pascolo può concedersi previa presentazione, da parte della Ditta aggiudicatrice, della certificazione sulle norme che regolano lo spostamento per ragioni di pascolo e l'attestazione di "allevamento ufficialmente indenne da brucellosi " rilasciati dalla AUSL;
6. la ditta prima dell'utilizzo del pascolo dovrà informare e consegnare copia della certificazione e attestazione sopraindicate, al Distaccamento Forestale di Bronte, che ha il compito della vigilanza;
7. ai fini della vigilanza, le suddette certificazioni, unitamente ai contratti di concessione e verbali di assegnazione dei pascoli, dovranno essere presentate sia all'Ispettorato Ripartimentale per le Foreste di Catania che al Distaccamento Forestale di Bronte;
8. l'eventuale introduzione di veicoli a motore, su strade non aperte al pubblico, per la conduzione del pascolo, è subordinata a specifica autorizzazione, da richiedere all'Ente Parco dell'Etna. Nella richiesta dovranno essere indicati: il proprietario del mezzo, la targa, il motivo per cui serve l'autorizzazione;
9. eventuali opere eseguite senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Parco o la circolazione su piste forestali con veicolo a motore in zona " A e B " del Parco, sprovvisti di autorizzazione, sono soggette alle disposizioni ed alle sanzioni previste dall'art. 28, comma 9, della L.R. 10/99.

Vista la richiesta presentata dal sig. Spitaleri Biagio, nato a Catania il 19.02.1959 residente a Bronte in via Cav. di Vitt. Veneto n° 18 C.F. : SPT BGI 59B19 C351T, tendente ad ottenere la concessione a pascolo dei terreni siti



COMUNE DI BRONTE

nella contrada Piano dei Grilli o zone limitrofe, corredata dalla documentazione sanitaria e dalle relative certificazioni prescritte dalle vigenti normative sanitarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi e anemia infettiva degli equidi (O.M. 14-11.2006, DD. MM. 453/92, n.651/94, 592/95, n.358/96, O.M. 14/11/2006 AIE):

Rilevato che l'allevamento della sopracitata azienda possiede la condizione sanitaria di cui all'art.9 del D.M. 453/92: " Ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ovi-caprina, sotto il controllo dello stato ";

Vista la L. 16.06.1927, n. 1766 ed il relativo Regolamento di esecuzione della superiore legge approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332;

Vista la L.R. 48/91:

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000:

Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

D E T E R M I N A

1. Concedere, dal 1° di Aprile al 31 Dicembre c.a, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle località Paparia, Piano dei Grilli, Piano Cisterna, Vallazzi e Cipollazzo, al sig. Spitaleri Biagio, nato a Catania il 19.02.1959 residente a Bronte in via Cav. di Vitt. Veneto n° 18 C.F. : SPT BGI 59B19 C351T, e con il numero di codice pascolo, attribuito dall'A.S.P. di Catania, IT 009CT77P, l'ammissione al pascolo, per la specie ovina, sui terreni riportati ai fogli 135 e 136, particelle frazionate 3 e 6, sup. complessiva Ha 20.00.00 come da più dettagliate indicazioni contenute nella richiesta di registrazione pascolo demaniale e nella planimetria ad essa allegata, con un carico massimo di n° 60 ovini.
2. Dare atto che, prima dell'utilizzo del pascolo, la ditta dovrà informare consegnare copia della certificazione e dell'attestazione sulle norme sanitarie che regolano lo spostamento per ragione di pascolo e transumanza, rilasciati dall'A.S.P., al Distaccamento Forestale competente per territorio, che ha il compito per la sorveglianza.
3. Dare atto, altresì, che la concessione dovrà ritenersi decaduta se non verranno osservate le vigenti norme in materia di pascolo, se gli animali sconfinano il lotto assegnato e/o attraversano i lotti assegnati ad altri allevatori.
4. Disporre che copia della presente venga notificata all'interessato e trasmessa:
 - all' Ente Parco dell'Etna,
 - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania,
 - al Distaccamento Forestale di Bronte,
 - alla A.S.P. CT settore Veterinaria Pubblica sezione staccata di Bronte, presso ex Poliambulatorio, P.zza S.Vincenzo – Randazzo,
 - al Comando dei VV.UU. – Bronte.
5. Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di Contabilità.
6. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione " Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine".
8. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA
Pappalarso